



16560.19
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

MISURE
CAUTELARI
TRIBUTI

R.G.N. 12667/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 16560

- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Presidente - Rep.
- Dott. COSMO CROLLA - Consigliere - Ud. 08/05/2019
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere - PU
- Dott. MILENA BALSAMO - Rel. Consigliere -
- Dott. MARINA CIRESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12667-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELA GUARINO giusta delega in calce;

- **ricorrente** -

2019

1090

contro




- **intimato** -

avverso la sentenza n. 486/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato RIZZO che ha
chiesto l'accoglimento.



ESPOSIZIONE DEL FATTO

██████████ impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria del 13.08.2005 nonché il provvedimento di fermo amministrativo, atti entrambi fondati su 39 cartelle esattoriali, assumendo, a fondamento dell'opposizione, l'omessa notifica degli atti prodromici, l'illegittimità delle cartelle per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la carenza di motivazione dell'iscrizione ipotecaria ed, infine, l'omesso rispetto dei termini per l'iscrizione dei ruoli.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza appellata dalla società Equitalia Sud s.p.a..

La CTR della Campania dichiarava l'inammissibilità del gravame in quanto tardivo, ritenendo che non si dovesse computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69/2009, il periodo di sospensione feriale - di cui all'art. 3 della L. n. 742/69 in combinato disposto con l'art. 92 dell'ordinamento giuridiziaro -, trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione agli atti esecutivi.

La società di riscossione ricorre sulla base di tre motivi avverso la sentenza n. 486/50/2013.

Il contribuente non ha svolto difese.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

1. Con la prima censura si lamenta la violazione dell'art. 31 del DPR del 28/1/2000 in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c, ritenendo che il disconoscimento delle copie effettuata dal procuratore del contribuente non priva di validità probatoria la documentazione prodotta né è idonea a superare la presunzione di corrispondenza agli originali, in quanto l'eccezione di disconoscimento è stata genericamente formulata.
2. Il motivo non coglie la *ratio decidendi* sulla base della quale i giudici di appello si sono limitati a dichiarare l'inammissibilità del gravame, in quanto intempestivamente proposto, senza esaminare il merito delle questioni prospettate dal contribuente né tanto meno l'eccezione di disconoscimento delle copie agli originali; allegazione questa non evincibile neppure nella parte in fatto della decisione.
3. Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 1 L. n. 742/1969, in combinato disposto con l'art. 327 c.p.c., per avere i giudici territoriali computato il termine per la proposizione del gravame escludendo l'applicazione del periodo di sospensione feriale.
4. Il motivo è fondato.

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art.77 del d.pr. 29 settembre 1973 n.602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art.50, secondo comma, del d.p.r. n.602 cit. la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento (SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 15412 del 22/07/2015;; Cass. n. n. 5624/2017; Cass. n. 2017/8428; Cass. n. 25258/2018).

Invero – inserita l'ipoteca (al pari del fermo) tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie – si e' affermata l'appartenenza delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario, qualora i crediti garantiti dall'ipoteca abbiano natura tributaria (cfr. Cass. civ. sez. un. 5 marzo 2009, n. 5286; Cass. civ. 24 marzo 2009, n. 7034), restando peraltro estremamente controversa l'applicabilita' e i limiti dell'applicabilita' della disciplina degli atti di esecuzione esattoriale alla relativa iscrizione.

In tale contesto le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 50, comma) hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata (a dispetto della "collocazione topografica"), riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (così Sez. un. 19667/2014 cit.).

Orbene il cambio di prospettiva sotteso all'arresto n. 19667 del 2014 e' stato confermato dalle Sez. Unite, 22 luglio 2015, n. 15354, che – nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne – hanno ribadito la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento), da un lato, traendone conforto della tenuta costituzionale dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni tributarie

sull'impugnativa di tali atti, allorché siano afferenti a crediti di natura tributaria e, dall'altro lato, segnatamente affermando, quanto al fermo, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.

Sulle linee segnate dagli arresti nomofilattici sopra citati e (per quanto qui, specificamente rileva) in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve, dunque, ritenersi che la relativa impugnazione è svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'articolo 617 cod. proc. civ..

Ciò posto, la regola della sospensione feriale dei termini prevista dal citato L. n. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 (e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare). Tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12. Quest'ultima norma contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione), per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 9998/10), nonché per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti (cfr., da ultimo, Cass. n. 1030/12), per le controversie distributive (cfr. Cass. S.U. n. 10617/10) e per i giudizi di divisione endoesecutiva (cfr. Cass. ord. n. 1801/10).

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2 del DPR n. 546/92, in combinato disposto con l'art. 9 c.p.c. come modificato dalla L. n. 51/98, affermando la giurisdizione del giudice tributario anche in materia di controversie concernenti l'esecuzione forzata successiva alla notifica delle cartelle.

6. Anche detto mezzo è inammissibile, non essendosi la CTR pronunciata sul punto poiché ha deciso esclusivamente sull'inammissibilità del gravame.

7. Dalle superiori argomentazioni discende l'ammissibilità del ricorso in appello.

Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati inammissibili il primo ed il terzo. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per statuire sui motivi di gravame.


P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.05.2019.

Il Consigliere estensore

Milena Balsamo



Il Presidente

Liana Maria Teresa Zoso



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. **20 GIU. 2019**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Pomeroy

